

**Legge regionale 16 maggio 1980, n. 60 (BUR n. 32/1980)**

**CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 14, LETTERA B, DELLA LEGGE REGIONALE 14 SETTEMBRE 1977, N. 57, ALL'ISTITUTO REGIONALE DI STUDI E RICERCHE ECONOMICO-SOCIALI DEL VENETO I.R.S.E.V. DETERMINAZIONI PER L'ANNO 1980**

**Art. 1**

A norma di quanto disposto dall'art. 14, lett. B, della legge regionale n. 57/1977, il contributo annuo variabile in favore dell'Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali del Veneto - I.R.S.E.V. - è determinato per l'anno 1980 in lire 258.000.000.

**Art. 2**

Per gli esercizi finanziari successivi, l'ammontare del contributo di cui al precedente articolo 1 sarà determinato dalla legge di bilancio.

**Art. 3**

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione, per lire 258.000.000, del cap. 196219740 "Fondo globale spese correnti normali" (Partita: "Contributo all'IRSEV per il programma di attività di cui all'art. 14, lett. B, legge regionale 9 settembre 1977, n. 57") dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980.

**Art. 4**

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni	in	Competenza	Cassa
diminuzione		L. 258.000.000	
Cap. 196219740			L. 258.000.000
Fondo finale di cassa		<hr/>	<hr/>
		L. 258.000.000	L. 258.000.000
Variazioni in aumento			
Cap. 194019648 -			
"Contributo			
all'I.R.S.E.V. di cui			
all'art. 14, lett. B della			
legge regionale 14			
settembre 1977, n.			
57" (Capitolo di nuova		L. 258.000.000	L. 258.000.000
istituzione)			